Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:
Dipendente: sig. **Ferrara Nicola**, nato a Vallo della Lucania il 16/11/1956 matr n.13203

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.68010 del 30/01/2014 (prat.n.4276/12-1267/13-4272/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.1931/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19/04/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del sig **Ferrara** Nicola e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 28/11/2013.
Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig **Ferrara** Nicola, della somma di € 1446,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.
Il Tribunale di Salerno ha altresì, dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di giudizio..
La U.O.D. 04, con nota prot.n.105466 del13.02.2014 ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224732 del 31/03/2014 ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1931/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

TOTALE DEBITO **€ 1503,60**

Dipendente sig. **Ferrara** Nicola, matr.n. 13203

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 1.446,00
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 57,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 68010 del 30.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1931/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013;

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

UCD 04
3111

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot 2014 0068010 30/01/2014 11 45
Mitt A G C 4 Avvocatura
Ass 5514 Direzione Generale per le Riso
Classifica 4 1 1

D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 4276/12-1267/13-4272/12

Oggetto: Trasmissione sentenze n. 1930/13-1767/13-1931/13 rese ~~dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti~~ di Falabella Bonaventura, Zappullo Nunziante, Ferrara Nicola

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

3/02/2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

AW
19523

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

N. 365/2012 R.G.

N° 1931/2013 SENT.

N° ___ R. GEN.

N° ___ CRON.

CC 427/12 Di Lorio

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
28 NOV 2013
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott. ssa Maria Teresa BELMONTE
ha pronunziato all'udienza del 19.02.2013 la seguente

22 NOV. 2013

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. N. 365/2012 del ruolo generale del lavoro vertente

TRA

FERRARA Nicola rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. Lucio Pasquale MONACO presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba DI LASCIO in virtù di mandato a margine della memoria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli

CONVENUTA - RESISTENTE

O G G E T T O: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: All'udienza odierna le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.01.2012 parte ricorrente, dipendente della Regione, appartenente alla categoria D e titolare negli anni 2000 e 2001 di una delle posizioni organizzative previste dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, adiva questa A.G. per conseguire la dichiarazione di inadempimento, da parte della Regione, agli obblighi contrattualmente assunti con l'art. 10 CCNL 1999 nonché con art. 11 CCDI 2000, in quanto non avrebbe percepito la indennità di risultato nella misura specificata nell'atto introduttivo. Rappresentava di avere ricevuto l'incarico dirigenziale con determina della regione Campania, e che la retribuzione invocata doveva essere corrisposta prebvia valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione e che presso il convenuto il sistema di valutazione risultava istituito con delibera della Giunta Regionale n. 8493/1998. Chiedeva, pertanto, chiedendo al condanna della Regione al pagamento dell'importo a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre rivalutazione ed interessi.

Si costituiva in giudizio la Regione, che contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto

02 DIC. 2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare vanno esaminate le norme contrattuali istitutive della retribuzione di risultato. L'art. 8 del CCNL comparto Regioni del 1999 prevedeva la istituzione da parte degli enti territoriali di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.
L'art. 9 co. 4 dispone poi che " *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, di cui all'art. 10 co. 3*"". Tale ultima norma prevede poi che "*l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale*". Dal combinato disposto di tali norme, ed in particolare dall'art. 9 co. 4, si evince che la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente, secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative.
Dunque l'assunto della regione, secondo cui la valutazione dell'Ente sarebbe richiesta solo al fine di graduare la retribuzione di risultato tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione, non trova alcun riscontro normativo.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo. In realtà, lo stesso art. 10 co. 3 citato, che dispone tale graduazione , prescrive poi che "essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale", laddove il termine "essa" si riferisce alla retribuzione di risultato nella sua interezza, volendo intendere che, a prescindere dalla graduazione, è proprio la corresponsione di tale emolumento ad essere subordinato alla valutazione dell'ente. Analoga disciplina della retribuzione di risultato è stata prevista nel contratto collettivo integrativo per il personale della Giunta Regionale del 27.3.2000, che ha parimenti subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione della P.A..in particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, prevedendo, per la prima una retribuzione di £ 22.000.000, per la seconda di £. 18.000.000, per la terza di £. 14.000.000, oltre "*una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore , sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera G.R. n. 8463/1982*".
Alla luce della disciplina contrattuale sopra descritta, deve concludersi nel senso che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati posta in essere dall'ente, valutazione che, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai dipendenti, costituisce una condotta obbligata del datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, nella quale l'odierno ricorrente non è stato sottoposto , pur titolare di posizione organizzativa, alla valutazione annuale, non è possibile quindi affermare, sulla base della disciplina contrattuale, il loro diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2001. Né può condividersi la tesi che la conferma degli incarichi ricevuti può essere considerata come una implicita valutazione positiva dei risultati dei precedenti incarichi, come sostenuto nel ricorso

fonte: http://burc.regione.campania.it

introduttivo. In realtà l'art. 9 co. 2 del CCNL citato dispone che "*per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D*".

L'art. 12 del CCDI , recante disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento e per la conferma degli incarichi da parte dei dirigenti, valutando elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente, quali risultati culturali, attitudini, capacità professionali, mentre la valutazione della precedente attività svolta dal dipendente viene ricompresa sotto il parametro dell'esperienza, a prescindere dai risultati. Per questo non è possibile affermare che la conferma nell'incarico equivalga ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti nel precedente incarico, poiché è diverso l'oggetto della valutazione che nel primo caso ha valenza soggettiva, e nel secondo valenza oggettiva.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla circostanza che spetta alla Amministrazione la costituzione del nucleo di valutazione, a cui è subordinata la corresponsione della retribuzione di risultato, la quale deve rispondere dei danni derivati dal mancato funzionamento di tale organismo di supporto, essa è fondata.

Invero, l'obbligo del datore di lavoro, seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo, deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c.c.). D'altronde solo attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obblgiazione4 principale di corrispondere la retribuzione di risultato (sussistenti i rispettivi presupposti), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

Quanto alla questione del danno risarcibile, deve escludersi che tale danno possa consistere nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo la corresponsione di tale subordinata ad una valutazione della P.A. dall'esito incerto. Il ricorrente può, invece, fondatamente rivendicare, come fa, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto titolare del diritto alla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'incarico conferitogli dall'Ente. Invero, è pacifico in giurisprudenza che la perdita di chance non costituisca una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, onde3 la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione alla integrità del patrimonio la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (cfr. ex *plurimis* cass. 18.3.2003 n. 3999).

Nella fattispecie in esame la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici, che non risultano predeterminati, ma, più in generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa. Né l'Amministrazione può sottrarsi fondatamente alle proprie responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto tale profilo può assumere rilevanza la conferma dell'incarico quale espressione della esperienza acquisita dai dipendenti, ai sensi dell'art. 9 CCNL di settore. La conferma, in sostanza, può far presumere che ove fosse stato predisposto il sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò proposto, l'attuale ricorrente con tutta probabilità,

fonte: http://burc.regione.campania.it

negli anni 2000 e 2001 sarebbe stato favorevolmente valutato e che, quindi, avrebbe avuto al concreta probabilità di ottenere la invocata indennità: in tal senso depongono, da un lato, l'assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affiati, ed ai risultati conseguiti, e, dall'altro, la conferma nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa di livello B anche per gli anni successivi. Tali circostanze attestano, al di là di ogni residua incertezza, il corretto e proficuo svolgimento delle funzioni demandate all'appellante.

Sulla base di tali elementi, può desumersi, con tutta ragionevolezza, anche facendo ricorso a criteri presuntivi, che l'espletamento di una seria e corretta procedura valutativa avrebbe consentito al ricorrente di conseguire, all'esito, un giudizio favorevole in ordine al proprio operato e di percepire, quindi, la c.d. indennità di risultato. Acclarata, pertanto, la responsabilità della regione Campania per l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la predisposizione dello schema di valutazione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo decentrato e passando, ora, alla determinazione della entità del pregiudizio economico sofferto dal dipendente, deve rilevarsi che essa non può coincidere con la misura prevista dalla citata norma contrattuale (20% della retribuzione di posizione) atteso che tale importo avrebbe potuto essere erogato solo a seguito della effettiva valutazione di risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate.

Di contro il parametro di riferimento, ai fini della qualificazione del danno , non può che essere individuato nell'art. 10 ccnl Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.3.1999, il cui comma 3 prevede che "*l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione si posizione attribuita*". Non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal ricorrente, in conseguenza della mancata valutazione, ad opera dell'Amministrazione Regionale, dell'attività svolta negli anni 2000 e 2001 può essere determinato in complessivi euro 1446,00.....(euro. 723,00.....per ciascuno degli anni summenzionati).

Su tale somma ovviamente dovranno essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.

La sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente giudizio, ed il solo parziale accoglimento delle ragioni poste a base del ricorso, consente la compensazione integrale delle spese del giudizio.

La complessità dei fatti imponeva l'apposizione di un termine ampio per la redazione dei motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice del lavoro sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data20.01.2012 , così provvede:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna alla regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1446,00 (pari ad euro 723,00 per ciascun anno) unitamente agli accessori come per legge.
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
4. Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 19.2.2013

Il Giudice del Lavoro
Maria Teresa Belmonte

19-4-2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

B. P. Marocco (parte)

Salerno, li 13 MAG. 2013

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, li 13 MAG. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Studio Legale Monaco
Patrocinio in Cassazione
Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Ferrara Nicola e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81**.

Teresa Lach Von Hohenfriester
28 NOV 2013
DE LUCA ALBERTO

81055 – S. MARIA C.V. (CE) Via Martiri del Dissenso n°31
www assistenzalegalemonaco.com e-mail: pasqualeluciomonaco@libero.it
Tel 0823 810281 Fax: 0823 176505?

fonte: http://burc.regione.campania.it